



ORDINANZA MUNICIPALE concernente la custodia dei cani

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e gli artt. 23 e 24 del Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- la Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento dell'11 febbraio 2009;
- la Legge sull'ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015 e il relativo Regolamento del 6 aprile 2016;

ordina:

Art. 1 Scopo

Lo scopo è quello di definire le responsabilità ed il comportamento che i proprietari ed i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Competenze

¹Il Municipio, per il tramite dei Servizi amministrativi, è competente per:

- a) verificare la corretta identificazione dei cani presenti sul territorio e procedere alla registrazione del detentore alla banca dati stabilita dalla Legge federale sulle epizootie;
- b) vigilare sugli obblighi del detentore riguardo la tenuta e la gestione del cane nei luoghi pubblici;
- c) preavvisare all'Autorità competente le richieste di autorizzazione per la detenzione di cani di razze soggette a restrizione secondo le norme cantonali;
- d) collaborare con l'Autorità competente circa le segnalazioni relative a cani pericolosi, nonché su tenute non corrette secondo l'Ordinanza federale per la protezione degli animali;
- e) intervenire nel caso di cani incustoditi, verificandone la proprietà e assicurandone la corretta gestione;
- f) imporre le misure di polizia immediate in caso di cani pericolosi;
- g) riscuotere la tassa.

²Il Municipio può inoltre, tramite il Posto di Polizia di Biasca, perseguire in via di multa disciplinare le contravvenzioni elencate dall'allegato al Regolamento cantonale sui cani, riservata la facoltà di procedere penalmente secondo la Legge organica comunale.

Art. 3 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 4 Identificazione

I cani devono essere identificati, con registrazione nella banca dati federale, conformemente alla Legge federale sulle epizoozie. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 5 Corsi

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali nella specifica materia.

Art. 6 Gestione del cane su suolo pubblico

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono pertanto essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, mediante la posa di una corrispondente segnaletica. Segnatamente è vietato in generale l'accesso ai parchi giochi pubblici e agli areali scolastici.

³I cani di razze soggette a restrizioni possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono costituire eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di confine, dell'Esercito, i cani per disabili e quelli da caccia durante l'impiego nel loro ramo di specifica utilità.

Art. 7 Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre munito del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà fare uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante appositi distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venire depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, in mancanza degli stessi, nei cestini pubblici.

⁴I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 8 Quiete pubblica e notturna

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni degli artt. 63 e seguenti del Regolamento organico del Comune di Riviera.

Art. 9 Fuga del cane

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore, o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

³I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

⁴Le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a carico del proprietario o del detentore.

Art. 10 Decesso del cane

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, alternativamente ad un Centro di cremazione autorizzato.

²Il decesso dell'animale deve essere annunciato dal proprietario alla banca dati federale entro 10 giorni dall'avvenimento.

Art. 11 Autorizzazione per cani di razze soggette a restrizione

¹La detenzione di cani di razze soggette a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale, fatte salve le deroghe stabilite dalla legislazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio prima dell'avvenuta entrata in possesso del cane, munita della documentazione richiesta.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Canis provenienti da altri Cantoni o Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

⁵La Cancelleria comunale, coadiuvata dagli addetti della squadra esterna, verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'Ordinanza federale sulla protezione degli animali, formulando un preavviso all'attenzione dell'Autorità competente.

Art. 12 Cani pericolosi

¹Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno lesa o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

²Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito e possono essere condotti soltanto individualmente.

³È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

⁴Nel caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁵Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate all'Ufficio del veterinario cantonale.

⁶Il Municipio, coadiuvato dai preposti del Posto di Polizia di Biasca, ha diritto di accedere alle proprietà dei detentori al fine di valutare eventuali misure.

Art. 13 Tassa

¹Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 100.00 per ogni cane, con residenza a Riviera, registrato nella banca dati federale.

²Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati nella banca dati federale.

³Le esenzioni dal pagamento della tassa sono stabilite dal Regolamento cantonale sui cani.

⁴La fatturazione delle tasse sarà riscossa annualmente a cura dei Servizi finanziari. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.

⁵In caso di non rispetto dei termini di pagamento sarà calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali in vigore, per l'emissione di una diffida di pagamento sarà applicata una tassa di CHF 20.00.

Art. 14 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.00.

²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- a) l'inadempimento degli obblighi di registrazione e notifica di modifiche (indirizzo del cane, cambiamenti di proprietà, morte dell'animale, ecc.) nella banca dati federale;
- b) la mancata identificazione del cane tramite microchip;
- c) la mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile;
- d) la fuga del cane;
- e) il mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio, della museruola o della conduzione singola;
- f) la mancata raccolta degli escrementi;
- g) l'accesso alle aree vietate dalla presente Ordinanza, nonché il mancato rispetto di eventuali obblighi imposti nelle aree di svago;
- h) la mancata frequenza del corso di base per la detenzione dei cani;
- i) il disturbo della quiete pubblica o notturna.

³Riservata l'applicazione di cui all'art. 22 della Legge cantonale sui cani per l'emissione di una multa secondo la Legge federale sulle multe disciplinari, la procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

Art. 15 Disposizioni finali e abrogative


¹Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

²Con l'entrata in vigore della presente sono abrogate la precedente Ordinanza municipale concernente la custodia dei cani del 7 novembre 2018 e l'Ordinanza municipale concernente la tassa sui cani del 9 gennaio 2018.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio
Il Sindaco
C. Triulzi
Il Segretario:
P. Laube

The image shows the official seal of the Municipality of Riviera, which is circular and contains a shield with a crown on top and the letters 'R' and 'S' inside. The words 'MUNICIPIO DI RIVIERA' are written around the perimeter of the seal. Two handwritten signatures in blue ink are present: one on the left, which appears to be 'C. Triulzi', and one on the right, which appears to be 'P. Laube'. The text 'Per il Municipio' is written above the seal, and 'Il Sindaco' and 'Il Segretario:' are written to the left and right of the seal respectively. The names 'C. Triulzi' and 'P. Laube' are written below the seal.

Adottata con Risoluzione municipale no. 102 del 9 febbraio 2026.

Pubblicata agli albi comunali dall'11 febbraio al 12 marzo 2026.

Riviera, 10 febbraio 2026